



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano
Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it



cert. n.
FS 517157

UNI EN ISO
9001:2008

Resp. del proc.

Alessandra Dall'Orto

Tel. 0331 467849

E-Mail: comandante@comune.rescaldina.mi.it

ORDINANZA N° 53 DEL 11 AGO. 2017

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI EX ART. 86 TULPS E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART 110 COMMA 6 DEL TULPS INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 86 E 88 DEL TULPS.

IL SINDACO

Visto il R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e in particolare l'art. 110;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'instabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS";

Visto il Decreto legge 13 Settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 Novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che al primo capoverso recita "il sindaco, altresì coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di

armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Viste la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 Giugno 2010 e la nota del 19 Marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

1. negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
2. esercizi dediti al gioco con apparecchi di intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Termina;
3. sale Bingo;

Visto che la regolamentazione degli orari di tutte le attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno *"avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";*

Vista la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18/07/2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che *"è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*

Rilevato da dati ufficiali sul gioco d'azzardo lecito, come la patologia derivante da tali giochi GAP (gioco d'azzardo patologico) sia un fenomeno significativo e che la sua diffusione sia tipica delle maggiori aree metropolitane;

VISTI i dati statistici forniti dai SerT (Servizi per le Tossicodipendenze) del Dipartimento Dipendenze di ATS Milano, i quali evidenziano un incremento esponenziale dei casi che presentano un passaggio dalla normalità comportamentale del gioco sociale alla problematicità del gioco eccessivo, fino alla condizione del gioco patologico. In particolare in questo territorio di competenza ASL si è riscontrato un progressivo aumento del GAP molto prossimo al 50%, con il collaterale abbassamento dell'età media dei soggetti che si rivolgono per la prima volta al SerT;

Considerato che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo attraverso interventi volti a

regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i "soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni.

Evidenziato che la competenza di cui sopra è stata chiaramente affermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 300/2011, laddove si evidenzia come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza statale;

Visto l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 dove si indica che il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

Atteso che, la dipendenza da gioco nella misura del 75% del totale, è specificamente riferita all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, TULPS e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono considerati, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

Ritenuto utile disciplinare gli orari di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura delle sale giochi e di accesso agli apparecchi da intrattenimento nei pubblici esercizi;

Vista la legge Regionale n.8 del 21 ottobre 2013, pubblicata sul BURL n. 43 del 22 ottobre 2013 e le sue successive modifiche ed integrazioni, nonché la D.G.R. Lombardia n. X/1274 del 24/01/2014 e il R.R. Lombardia n. 5 del 16.12.2014, con le quali sono state emanate varie disposizioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal GAP nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;

Tenuto conto che le misure introdotte con la sopra richiamata Legge Regionale n.8 del 21 ottobre 2013 sono applicabili solo successivamente all'entrata in vigore della stessa e che numerose sono, invece, le sale giochi e i luoghi ove sono attivi apparecchi con la vincita di denaro autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 8;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto il vigente regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito;

RILEVATO che le attività di gioco nelle sale biliardo e sale bowling, sempre autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS, si devono considerare come attività di natura prevalentemente sportiva, in considerazione anche del loro riconoscimento da parte del C.O.N.I. e che, pertanto, l'orario di esercizio di tali attività non debba essere oggetto della limitazione disposta dalla presente Ordinanza, fatta eccezione per gli apparecchi ex art. 110 – c.6 del TULPS eventualmente installati nelle medesime, per i quali dovrà invece essere comunque rispettato l'orario imposto;

Valutato quindi opportuno intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS nonché limitare il funzionamento della apparecchiature con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, TULPS installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani);

Sentito il parere della Consulta al Commercio nella seduta del 26.06.2017;

DISPONE

1. di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex Art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 Luglio 2011) ex artt. 86 e 88 TULPS, così come indicato:

ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS:

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 16,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL TULPS, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali pubblici o punti di vendita del gioco):

-) Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, sale biliardo, sale bowling, ecc.);
-) autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo)

L'orario massimo di funzionamento è fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli apparecchi oggetto della presente ordinanza nelle ore di "non funzionamento" dovranno essere spenti tramite apposito interruttore elettrico, installato su ogni singolo apparecchio.

2. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento, qualora il fatto illecito non sia punito da altra norma di legge, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 450,00 così come stabilito dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni di regolamenti Comunali e delle Ordinanze Sindacali approvato con deliberazione CC n. 38 del 14.04.2001 e modificato con deliberazione n. 32 del 30.05.2003;
3. La sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati;

4. In caso di recidiva potrà essere applicata, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, TULPS, collocati nelle altre tipologie di esercizi come sopra specificati, con la seguente modalità:
- o giorni due in caso di prima applicazione;
 - o giorni quattro in caso di seconda applicazione;
 - o giorni sette in caso di terza applicazione;

L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punita penalmente ai sensi dell'art. 650 c.p

5. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi della L. n.689/1981

Si dà atto che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio, e diverrà eseguibile dal giorno successivo alla pubblicazione stessa, sul sito istituzionale del Comune di Rescaldina e ne verrà data ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione.

INFORMA

che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento di questa ordinanza.



p. IL SINDACO
Michele Cattaneo
La Vicesindaco
Elena Gasparri

Elena Gasparri

